



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1327

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione delle risorse termali nell'elenco provinciale e per la sua diffusione (art. 11 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6).

Il giorno **27 Luglio 2018** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 "Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali" stabiliva che la Giunta provinciale doveva predisporre un elenco delle acque termali, aventi specifiche caratteristiche terapeutiche che offrono la possibilità di attività idrotermali, contenente gli elementi atti ad identificare dette acque per ubicazione e caratteristiche. Inoltre, il medesimo articolo prevedeva che un'apposita sezione dell'elenco provinciale delle acque termali fosse dedicata alle erbe riconosciute di particolare validità ed efficacia nella fitobalneoterapia.

Con deliberazione n. 9048 di data 3 agosto 1990, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco provinciale delle acque termali previsto dal sopracitato articolo. Successivamente, l'elenco provinciale è stato aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4247 di data 24 aprile 1998 e con determina del dirigente del Servizio Turismo n. 64 di data 14 febbraio 2008 e n. 36 di data 2 marzo 2011.

L'articolo 14, comma 1, della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica) ha previsto l'abrogazione della legge provinciale 21/1983. Peraltro, l'articolo 11 della medesima legge conferma che la Provincia, per favorire la promozione e la conoscenza delle risorse termali, curi la tenuta dell'elenco delle risorse termali.

Lo stesso articolo 11 prevede che la Giunta provinciale fissi le modalità per l'iscrizione delle risorse termali nell'elenco e che la stessa iscrizione sia proposta dalla Commissione provinciale per il termalismo. L'articolo 8, comma 4, lettera d) prevede che la Commissione provinciale per il termalismo esprima un parere sull'iscrizione delle risorse termali nell'elenco.

L'articolo 12, comma 3, della legge precisa che i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità terapeutica della fitobalneoterapia siano stabiliti con regolamento. A tal riguardo, l'articolo 14, comma 4, stabilisce che il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1 febbraio 2001, n. 3-54/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge provinciale 21/1983" recante: "Criteri a modalità per il riconoscimento della validità terapeutica della fitobalneoterapia", rimanga in vigore fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 12, non ancora approvato.

La lettera t) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 prevede che il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali sia di competenza dello Stato.

Si provvede, pertanto, a dare attuazione all'articolo 11 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 approvando i criteri e le modalità per l'iscrizione delle risorse termali nell'elenco tenuto dalla Provincia.

È stato acquisito il parere favorevole della Commissione provinciale per il termalismo nella seduta del 12 giugno 2018.

Viste le caratteristiche della presente proposta di deliberazione non vi è ragione di chiedere i pareri ai servizi provinciali di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione,

- vista la l.p. 6/2011, in particolare gli articoli 8, 11, 12 e 14;
 - vista la L. 833/1978, in particolare l'articolo 6;
 - visto il D.P.G.P. 1 febbraio 2001, n. 3-54/Leg.;
 - vista la l.p. 7/1997, in particolare l'articolo 3 e il successivo Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg, recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
 - visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, quale parte integrante della presente deliberazione, l'allegato recante "Criteri e modalità per l'iscrizione delle risorse termali nell'elenco provinciale e per la sua diffusione";
- 2) di provvedere con successiva determinazione del Dirigente del Servizio turismo e sport all'approvazione della relativa modulistica;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa sul bilancio provinciale;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 CRITERI E MODALITA'ISCRIZIONE RISORSE TERMALI ELENCO PROVINCIALE

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato parte integrante

CRITERI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE DELLE RISORSE TERMALI NELL'ELENCO PROVINCIALE E PER LA SUA DIFFUSIONE

(ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6)

L'iscrizione nell'elenco delle risorse termali è disposta d'ufficio con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, di seguito denominata “struttura provinciale competente”, con riferimento alle:

- acque termali inserite nell'elenco approvato ai sensi degli artt. 6 e 7 della l.p. 21/1983;
- erbe riconosciute di particolare validità ed efficacia terapeutica inserite nell'elenco approvato ai sensi degli artt. 6 e 7 della l.p. 21/1983 e del Regolamento di esecuzione dell'art. 6.

Per quanto riguarda l'iscrizione di ulteriori risorse termali nell'elenco si applicano i seguenti criteri e modalità.

INIZIATIVA

L'iscrizione delle risorse termali nell'elenco provinciale può avvenire su istanza di parte ovvero d'ufficio.

La domanda deve essere presentata alla struttura provinciale competente, avvalendosi della modulistica approvata dalla struttura medesima e con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016.

La domanda deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del richiedente;
- b) la descrizione della risorsa, con particolare riferimento alle caratteristiche che ne qualificano la valenza termale;
- c) copia dell'atto amministrativo recante il riconoscimento ministeriale o provinciale della risorsa termale.

Per ottenere l'iscrizione delle acque minerali e termali nel suddetto elenco, è necessario possedere il riconoscimento delle loro proprietà terapeutiche rilasciato dal Ministero competente in materia di Salute, ai sensi della lettera t) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per quanto concerne il riconoscimento necessario per l'iscrizione delle composizioni fitologiche nell'elenco, in attesa dell'approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 12, c. 3, della legge

provinciale 4 aprile 2011, n. 6, si applica il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1 febbraio 2001, n. 3-54/Leg concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità terapeutica della fitobalneoterapia.

ISTRUTTORIA E ISCRIZIONE

L'istruttoria è effettuata dalla struttura provinciale competente che acquisisce il parere della Commissione provinciale per il termalismo previsto dall'art. 8, c. 4, lettera d) della l.p. 6/2011.

L'iscrizione della risorsa termale nell'elenco provinciale è disposta con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.

Il termine del procedimento è pari a 90 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso.

PUBBLICITÀ

L'elenco delle risorse termali è pubblicato nel sito istituzionale della Provincia.